

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 12

(Monitoraggio)

1. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano il monitoraggio sulle attività di cui all'articolo 2 al fine di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.